

COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

Ordinanza sindacale n. 22 del 12.06, 206

OGGETTO: Orari di apertura attività produttive di cui D.L. 33 del 16 maggio 2020: revoca ordinanza n. 20 del 26/05/2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione:

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato ad eccezione dell'art. 3, c. 6 bis e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" ed in particolare l'art. 1 e art. 2 comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l'art. 1 comma 1 che stabilisce che "a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica"; e comma 14 che dispone "le attività" economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto

dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16."

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che saranno riavviate a partire dal 18 maggio 2020 e precisamente commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), attività artigianali, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, agenzie di viaggio.

CONSIDERATO che con la medesima ordinanza è stato stabilito che le attività suddette devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche elaborate dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio e allegate alla ordinanza medesima;

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041, espressamente demanda l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie, l'altro, anche delle attività commerciali, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 20 del 26/05/2020 con la quale venivano fissati gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali di cui alla citata ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020;

CONSIDERATO l'attuale andamento medio della situazione epidemiologia a livello nazionale, le specifiche caratteristiche territoriali e sociodemografiche del Comune di Pontinia e l'assetto economico delle attività commerciali (densità, distribuzione, flusso di clientela...)

RITENUTO che la corrente situazione nel territorio comunale non giustifica più le disposizioni introdotte con la citata precedente ordinanza n. 20 del 26/05/2020.

REVOCA

La propria precedente ordinanza n. n. 20 del 26/05/2020 con effetto dalla pubblicazione del presente atto, dando comunque atto che:

- Restano ferme tutte le misure generali di sicurezza e di prevenzione della diffusione del contagio previste a livello governativo e regionale.
- Qualora la situazione sanitaria dovesse subire nuovi cambiamenti che lo renderanno necessario, verranno adottate nuove ed ulteriori misure di adeguamento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- Sull'albo pretorio del Comune di Pontinia
- Sul sito istituzionale del Comune di Pontinia

Ed altresì la trasmissione, per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Latina
- Al comando Stazione CC di Pontinia
- Al comando di Polizia Locale
- Alla AUSL LT1 Dipartimento di prevenzione

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

• Ricorso al T.A.R, del Lazio, ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;

• Ricorso Straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi del DPR del 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

M/SINDACO